MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI

Art. 3

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, valutate complessivamente in lire 145 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dagli aumenti disposti con l'articolo 2; l'eccedenza potra' essere destinata alla copertura delle eventuali ulteriori riduzioni di imposta disposte ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, prorogata con la legge 4 marzo 1989, n. 76.

Versione in vigore dal 15 aprile 1989, non più in vigore dal 15 giugno 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
Estremi	Decreto-legge 14 aprile 1989, n. 129
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-delle-aliquote-dell-imposta-di-fabbricazione-su-alcuni-129-1989/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it